

Il bonus 5.0 solo se autorizzato

Per beneficiare del credito d'imposta serve la prenotazione

FRANCESCO LEONE

Il nuovo credito d'imposta investimenti per la Transizione 5.0 previsto nel decreto-legge PNRR spetterà solo se prenotato e preventivamente autorizzato.

Per quanto il nuovo incentivo presenti molti elementi in comune col credito d'imposta investimenti per la Transizione 4.0 introdotto dalla legge n. 160/2019, cambia del tutto la modalità di accesso.

Il governo abbandona la logica dei contributi automatici, sposando quella dei contributi "autorizzati", cioè soggetti ad uno specifico iter amministrativo di concessione.

Questo cambio di rotta (rispetto ai più importanti incentivi fiscali concessi negli ultimi anni) è probabilmente dettato, da un lato, dalle oggettive difficoltà riscontrate dall'Agenzia delle Entrate durante la fase dei controlli (come peraltro riscontrabile nella giurisprudenza formatasi negli ultimi anni) e, dall'altro lato, dall'esigenza di fornire maggiori certezze ai potenziali beneficiari che effettuano investimenti su beni/progetti agevolabili con il rischio di vedersi contestare l'incentivo negli anni successivi, spesso per questioni attinenti "incomprensioni" di natura interpretativa.

Una simile soluzione era già nell'aria, tanto da essere stata già espressamente auspicata dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che nel corso dell'audizione parlamentare del 30 maggio 2023 sul disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi (ora divenuta legge n. 170/2023), l'Agenzia aveva suggerito di «limitare il

ricorso a forme "automatiche" di agevolazione, come, ad esempio, i crediti d'imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un'istanza preventiva».

Accantonata, quindi, la strada del "fai da te" (auto-valutazione circa la spettanza dell'incentivo e conseguente auto-liquidazione da parte dei contribuenti), si seguirà una strada "autorizzativa", caratterizzata da un iter burocratico che dovrebbe condurre ad un esito certo, soprattutto con riferimento alla spettanza dell'agevolazione.

Le regole applicative della procedura amministrativa da seguire per l'ottenimento dell'incentivo formeranno oggetto di un prossimo decreto del Mimit (di concerto con il Mef e sentito il ministero dell'Ambiente), da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Le bozze diffuse negli ultimi giorni risultano essere molto diverse tra di loro.

Ciò significa che si stanno affinando una serie di aspetti e si stanno chiarendo anche i ruoli delle diverse amministrazioni pubbliche interessate (ad esempio, nelle ultime bozze spunta GSE come ulteriore attore della procedura).

Stando alla lettura della bozza del 29 febbraio (che evidenzia alcune aree grigie, proprio perché ancora in fase di discussione ed affinamento), si comprende che per accedere all'incentivo Transizione 5.0, i potenziali beneficiari dovranno presentare: una "comunicazione" per prenotare i fondi.

Ciò avverrà sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione da GSE,

concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso (oltre le "certificazioni" di cui si dirà di seguito).

GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà, quotidianamente, con modalità telematiche, al Mimit l'elenco delle imprese ammesse e il relativo importo del credito prenotato.

Il credito d'imposta si considera prenotato decorsi dieci giorni dalla comunicazione.

GSE può, in caso contrario, comunicare l'incompletezza della "comunicazione", il diniego dell'incentivo ovvero l'esaurimento delle risorse; una "comunicazione", finale ed

entro il 31 dicembre 2025, per confermare l'avvenuto completamento dell'investimento; delle "certificazioni", rilasciate da un perito (un valutatore indipendente, il cui profilo sarà stabilito dal dm), che attestano, rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, la riduzione dei consumi energetici ipotizzabili con la realizzazione dell'investimento (certificazione ex ante) e la realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (certificazione ex post). Per la gestione delle certificazioni è previsto lo sviluppo e l'implementazione di una piattaforma informatica da parte del Mimit.